

## CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO DI MONTINI S.P.A.

Le presenti condizioni generali ("Condizioni Generali") regolano i termini e le condizioni di acquisto dei Beni del Fornitore da parte della Società.

### 1. Definizioni

- "Società" significa Montini S.p.A. con sede legale in Roncadelle (BS), Italia.
- "Contratto" significa il contratto di fornitura dei Beni, composto dalle presenti condizioni e dall'Ordine, inclusi i relativi allegati e la documentazione connessa;
- "Fornitore" significa la persona, ditta o società al quale l'Ordine è stato indirizzato;
- "Beni" significa i beni (o uno qualsiasi di essi) descritti nell'Ordine; in caso di Ordine per servizi o attività, tale definizione include (ove il contesto lo consenta) i servizi da fornire o l'attività da eseguire in conformità all'Ordine;
- "Specifiche" significa la descrizione o i disegni dei Beni e i dettagli (se presenti) della loro produzione e rendimento;
- "Ordine" significa l'ordine di acquisto emesso dalla Società per la fornitura di Beni in conformità alle presenti Condizioni Generali e include tutte le Specifiche ivi contemplate;
- "Parti" si intende collettivamente la Società e il Fornitore.
- "Forza Maggiore" eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto. A solo titolo esemplificativo si considerano eventi di Forza Maggiore guerre, sommosse, alluvioni, terremoti, epidemie ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi ovvero provvedimenti di pubblica autorità

I titoli delle clausole e le definizioni sono stati inseriti unicamente per facilitarne la consultazione e non per essere di ausilio nella loro interpretazione.

### 2. Documenti del Contratto

2.1 Termini o condizioni diverse o aggiuntive proposte dal Fornitore, saranno applicabili solo se espressamente accettati per iscritto dalla Società.

2.2 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno efficaci se specificate nell'Ordine sottoscritto dalla Società.

2.3 Senza pregiudizio rispetto a quanto precede, nessun atto, omissione o serie di atti o di omissioni da parte della Società potrà essere considerata o implicare anche solo implicitamente l'accettazione delle condizioni di vendita del Fornitore o di qualsiasi altro termine in contrasto con quelli previsti dal Contratto.

2.4 In caso di incongruenze tra le presenti condizioni e l'Ordine, l'Ordine prevarrà.

### 3. Conclusione del Contratto

La condotta del Fornitore consistente nel (a) restituire una copia dell'Ordine sottoscritta per accettazione e/o (b) consegnare i Beni e/o (c) eseguire i Servizi, costituirà accettazione incondizionata da parte del Fornitore medesimo delle presenti condizioni e integrale adesione al Contratto.

### 4. Specifiche e garanzie

4.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni saranno essere pienamente conformi a quanto previsto nell'Ordine e ai requisiti di cui alla legge applicabile.

4.2 Il Fornitore garantisce altresì che tutti i Beni saranno:

(i) di design, costruzione, esecuzione, materiali, composizione e qualità definibili come di prima qualità;

(ii) commerciabili ed idonei ai loro rispettivi utilizzi;

(iii) conformi alle Specifiche, disegni, dettagli e standard indicati dalla Società

(iv) liberi da pegni e da ogni altro gravame;

(v) liberi da diritti brevettuali, licenze e altri diritti di proprietà intellettuale facenti capo a terze parti.

4.3 Tutte le garanzie saranno mantenute in vigore anche dopo l'accettazione dei Beni da parte della Società.

### 5. Ispezione e Verifica

5.1 Prima della consegna, la Società potrà in ogni momento ispezionare, esaminare o collaudare i Beni, a prescindere da dove gli stessi siano situati. Resta inteso che tali ispezioni, esami o collaudi non libereranno il Fornitore da alcun obbligo o responsabilità.

5.2 I rappresentanti autorizzati della Società, a seguito di ragionevole preavviso al Fornitore, potranno altresì monitorare l'avanzamento dello stato di lavoro del Fornitore o dei subcontraenti, partecipando altresì a prove, test di verifica e ispezioni dei Beni, senza che tale partecipazione possa costituire accettazione dei Beni o liberare in alcun modo il fornitore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

5.3 Su richiesta della Società, il Fornitore dovrà fornire, senza addebitare alcun costo, i rapporti scritti delle prove eseguite sui Beni per accertare la conformità dei Beni al Contratto.

### 6. Consegna

6.1 La consegna dovrà avvenire sulla base degli INCOTERMS (ultima versione applicabile) concordati.

6.2 Il trasferimento della proprietà dei Beni alla Società avverrà con la consegna degli stessi alla Società.

6.3 Il termine di consegna costituisce un elemento essenziale del Contratto ed il Fornitore dovrà comunicare immediatamente alla Società qualsiasi potenziale ritardo.

6.4 La Società potrà, a sua insindacabile discrezione, rinviare la consegna dei Beni senza incorrere in nessuna responsabilità. In tal caso il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Società un adeguato servizio di deposito gratuito dei Beni e dovrà inoltre garantire che i Beni e i luoghi di deposito siano adeguatamente assicurati contro i consueti rischi, dando adeguate informazioni alla Società. I Beni non potranno essere fatturati fintantoché la consegna non sia avvenuta.

6.5 Consegne differite, anticipate o parziali non sono ammesse, a meno che siano state concordate per iscritto tra le Parti.

### 7. Bolle di Consegna e Imballaggio

7.1 I Beni dovranno essere consegnati con le corrispondenti bolle di consegna che dovranno includere il nome del Fornitore, il numero dell'Ordine, la corrispondente posizione dell'Ordine, i dettagli completi e la data di spedizione dei Beni, con l'elenco dei documenti accompagnatori.

7.2 Il Fornitore dovrà assicurarsi che tutti i Beni siano adeguatamente e propriamente imballati al fine di garantire un trasporto sicuro e dovrà tenere indenne, difendere e manlevare la Società da qualsiasi danno occorsi ai Beni e causati da un imballaggio inappropriato.

### 8. Penale

8.1 I Beni devono essere consegnati in stretta conformità a quanto previsto nell'Ordine. In caso di ritardi, anche solo parziali, nella consegna dei Beni, la Società si riserva il diritto di chiedere il pagamento di una penale pari all'1% del prezzo del Contratto per ogni settimana o parte di settimana di ritardo fino ad una percentuale massima pari al 10% del prezzo del Contratto.

8.2 Qualora la consegna dei Beni venga rinviata oltre il periodo coperto dalla penale per ragioni imputabili al Fornitore, la Società, senza rinuncia ad ogni altro diritto previsto dal Contratto, potrà a sua esclusiva discrezione risolvere il Contratto, integralmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 21.

## MONTINI S.p.A.

Via Antezzate, 3 – 25030 RONCADELLE (BS) – ITALIA – (+39)030 25 84 131 – Fax (+39)030 2583353

Cap. Soc. Euro 15.035.231,34 i.v. – N. Mecc. Imp.-exp. BS078631 –

Num. Iscriz. Reg. Imp. BS 03579140173 – R.E.A. BS 421885

Codice Fiscale e Partita IVA IT03579140173

<http://www.montini.it> – e-mail: [info@montini.it](mailto:info@montini.it)

azienda certificata ISO 9001:2015 / company ISO 9001:2015 approved

progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di coronamento e chiusura design, production and distribution of gully and manhole tops



## 9. Garanzia

9.1 Il termine della garanzia sui Beni è di 24 mesi dalla data di consegna.

9.2 La Società dovrà notificare al Fornitore la presenza di vizi o difformità entro trenta (60) giorni dalla ricezione dei Beni, salvo il caso di vizi occulti per cui tale notifica deve essere effettuata entro trenta (60) giorni dalla loro scoperta.

9.3 La Società si riserva il diritto di rifiutare tutti o parte dei Beni non conformi con quanto stabilito all'articolo 4 e di restituire al Fornitore, a rischio e spese di quest'ultimo, tali Beni rifiutati. Senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio che la Società possa vantare, la Società potrà, a sua esclusiva discrezione, ottenere che i Beni rifiutati, o parte di questi, siano sostituiti o rieseguiti dal Fornitore a spese di quest'ultimo.

9.4 È fatto espressamente salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio ai sensi della legge applicabile.

9.5 Il presente articolo 9 troverà applicazione anche con riferimento ai Beni riparati, e/o sostituiti dal Fornitore ai sensi del Contratto o di norme di legge; in tal caso, il periodo di garanzia decorrerà dalla data in cui l'attività di riparazione o correzione, o la riparazione o la sostituzione del Bene sia stata completata e accettata per iscritto dalla Società.

## 10. Documentazione di Esportazione e Importazione

10.1 Il Fornitore dovrà fornire alla Società e presentare alle autorità competenti tutta la documentazione necessaria ai fini dell'esportazione e/o importazione dei Beni. Qualsiasi spedizione deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione doganale e dalla dichiarazione del valore di detta spedizione.

## 11. Corrispettivo

11.1 Il prezzo per la fornitura dei Beni è fissato nell'Ordine e deve intendersi comprensivo di tutte le altre tasse d'importazione e tassazioni, obblighi, spese di trasporto e di viaggio, e spese di assicurazione, di adeguato imballaggio, scarico, ispezioni, collaudi, certificati e simili, salvo il caso in cui le Parti si accordino in maniera difforme sul punto per iscritto.

11.2 Il prezzo deve intendersi fissi e immutabile, con espressa esclusione degli articoli 1467 e 1664 c.c.

## 12. Fatture e Pagamenti

12.1 Il pagamento del prezzo è soggetto al ricevimento da parte della Società dei Beni e dei documenti che devono essere predisposti in base al Contratto.

12.2 Salvo diversamente stabilito per iscritto, il pagamento dovrà essere effettuato sessanta (60) giorni dopo la ricezione della fattura.

12.3 Il pagamento, totale o parziale, del prezzo non comporta in alcun modo accettazione da parte della Società dell'esatto adempimento del Fornitore rispetto alle sue obbligazioni e/o una rinuncia ai diritti spettanti alla Società.

Salvo diversamente stabilito per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati secondo quanto previsto nell'Ordine.

12.4 Le fatture elettroniche dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla data di emissione all'Agenzia delle Entrate e di esse dovrà essere anticipata copia cortesia alla Società contestualmente alla loro emissione.

12.5 La Società si riserva il diritto di respingere qualsiasi fattura che non risulti essere conforme a quanto precede.

12.6 La Società avrà diritto a compensare qualsiasi importo dovuto al Fornitore con qualsiasi somma dovuta dal Fornitore alla Società.

## 13. Modifiche

13.1 Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica o aggiunta ai Beni senza il consenso o la richiesta scritta della Società.

13.2 La Società potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, nel caso in cui la realizzazione delle modifiche e delle aggiunte desiderate non fosse possibile a condizioni accettabili, senza per ciò incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

## 14. Materiali e attrezzature

Tutte le Specifiche, i disegni, i modelli, la grafica, i design, gli strumenti, le matrici, le forme ed ogni altro articolo fornito dalla Società al Fornitore o il cui costo sia addebitato sull'Ordine:

(i) sono confidenziali e non dovranno essere rivelati dal Fornitore a terzi senza il preventivo consenso della Società;

(ii) non dovranno essere copiati o comunque utilizzati, direttamente o indirettamente, per scopi non strettamente necessari all'esecuzione dell'Ordine e non potranno essere rimossi dallo stabilimento di produzione presso cui sono state consegnate senza preventivo consenso scritto della Società;

(iii) sono e rimarranno di proprietà della Società;

(iv) dovranno essere immediatamente restituiti alla Società su richiesta o al compimento dell'Ordine, in buon ordine e condizione a rischio e spese del Fornitore;

(v) dovranno essere chiaramente identificati come beni di proprietà della Società, conservati separatamente e assicurati dal Fornitore contro qualunque rischio per tutto il periodo in cui rimangono in suo possesso;

(vi) sono soggette alle disposizioni di legge in materia di comodato se non espressamente derogate per iscritto.

## 15. Diritti di proprietà intellettuale

15.1 La Società sarà l'esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Beni in ogni parte del mondo (inclusi, senza limiti, i brevetti, i diritti d'autore, i diritti relativi al design, i disegni registrati, i marchi, i marchi di servizio, il know-how ed i diritti di fare domanda per ciascuno dei precedenti) ("Diritti di Proprietà Intellettuale").

15.2 Il Fornitore cede con la presente tutti i diritti di Proprietà Intellettuale alla Società con il patto che, alla loro realizzazione e creazione dei Beni, i Diritti di Proprietà Intellettuale verranno automaticamente conferiti alla Società ed il Fornitore dovrà, a richiesta della Società (e nonostante la risoluzione di questo Contratto) firmare, convalidare e procurare la firma e la convalida di tutti quei documenti, e compiere tutti quegli atti che la Società possa ragionevolmente richiedere perché gli vengano conferiti questi Diritti di Proprietà Intellettuale.

15.3 Il Fornitore garantisce che i Beni non violano alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi.

## 16. Divieto di trasferire gli obblighi contrattuali

Il Fornitore non potrà trasferire, assegnare, affidare o dare in subcontratto a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto della Società.

## 17. Personale. Sicurezza sul lavoro

17.1 Tutte le attività oggetto del Contratto saranno eseguite dal Fornitore in piena autonomia, con utilizzazione di proprio personale dipendente, in numero sufficiente ed adeguatamente qualificato per le funzioni cui sarà preposto, regolarmente assunto, in regola con tutte le vigenti disposizioni previste dalla legge, anche in materia di immigrazione, e dal CCNL applicabile, provvisto di regolare autorizzazione sanitaria.

17.2 Il Fornitore si obbliga a far sì che il proprio personale svolga le proprie mansioni adottando tutte le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare, di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano interferire con il regolare svolgimento delle attività della Società provocare danni (o interferenze) alle apparecchiature e/o ai locali della Società, obbligandosi il Fornitore sin d'ora a rispondere di qualsiasi danno da essi arrecato.

17.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, gli oneri della sicurezza relativi alle attività oggetto del Contratto, se esistenti, saranno precisati nell'Ordine.

## MONTINI S.p.A.

Via Antezzate, 3 – 25030 RONCADELLE (BS) – ITALIA – (+39)030 25 84 131 – Fax (+39)030 2583353

Cap. Soc. Euro 15.035.231,34 i.v. – N. Mecc. Imp.-exp. BS078631 –

Num. Iscriz. Reg. Imp. BS 03579140173 – R.E.A. BS 421885

Codice Fiscale e Partita IVA IT03579140173

<http://www.montini.it> – e-mail: [info@montini.it](mailto:info@montini.it)

azienda certificata ISO 9001:2015 / company ISO 9001:2015 approved

progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di coronamento e chiusura design, production and distribution of gully and manhole tops



## 18. Responsabilità

18.1 Il Fornitore, operando in maniera autonoma e a proprio totale rischio, assume in via esclusiva su di sé ogni responsabilità civile, penale e/o amministrativa derivante dall'esecuzione del Contratto.

18.2 Il Fornitore risarcirà, manleva e terrà indenne la Società, le sue controllate e i funzionari, direttori e impiegati, da e contro qualsiasi effettivo o presunto reclamo, pretesa, perdita, danno, responsabilità, somma liquidata, e qualunque costo o spesa (incluse le spese di tribunale e i ragionevoli costi e parcelle per gli avvocati) derivanti da azioni, errori od omissioni del Fornitore correlate al Contratto, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo danni alla proprietà o alle persone derivanti da una azione od omissione, o da negligenza da parte del Fornitore, dei suoi impiegati, dipendenti, agenti, sub-appaltatori o altri in relazione alle esecuzioni del Contratto, eccetto che nella misura in cui lo stesso danno sia ascrivibile esclusivamente alla negligenza della Società o dei suoi impiegati, dipendenti, agenti o sub-appaltatori.

18.3 In relazione a quanto disposto dall'art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a manlevare la Società da quanto quest'ultima dovesse corrispondere per i trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti ai dipendenti del Fornitore.

18.4 In relazione a quanto disposto dall'art. 26, c. 4, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Fornitore si obbliga altresì a manlevare la Società da quanto quest'ultima dovesse corrispondere per i danni per i quali uno o più dipendenti non risultassero indennizzati ad opera dell'INAIL.

## 19. Assicurazione

19.1 Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del Contratto, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, le seguenti coperture assicurative:

(i) responsabilità civile, con un indennizzo minimo di Euro 1.000.000,00 per ogni incidente ed Euro 2.000.000,00 per il totale delle perdite salvo che sia diversamente accettato per iscritto da parte della Società;

(ii) responsabilità da prodotto con un indennizzo minimo di Euro 10.000.000,00;

19.2 Il Fornitore consegnerà alla Società copia del certificato assicurativo a conferma delle polizze in atto e nominerà la Società come beneficiario, ove possibile.

## 20. Informazioni riservate

20.1 Il Fornitore manterrà riservate tutte le informazioni riservate e confidenziali relative ai prodotti, alle tecnologie dell'impresa, agli approvvigionamenti o ai requisiti tecnici della Società o delle sue affiliate/collegate di cui il Fornitore verrà in possesso durante l'esecuzione dell'Ordine ed il Fornitore non potrà utilizzare né divulgare tali informazioni per fini diversi dall'esecuzione dell'Ordine se non a seguito di autorizzazione scritta da parte della Società.

20.2 Solo a seguito di autorizzazione scritta della Società il Fornitore potrà utilizzare il nome, marchi, loghi commerciali della Società o potrà altrimenti definirsi come fornitore della Società nella pubblicità, nei materiali pubblicitari o in qualsiasi altro modo.

## 21. Cessazione degli effetti del Contratto

21.1 La Società potrà recedere in ogni momento dal Contratto, in tutto o in parte, previa comunicazione scritta al Fornitore, salvo il diritto al pagamento pro-quota dei Beni eseguiti sulla base dell'Ordine.

21.2 A seguito della comunicazione di recesso, il Fornitore sospenderà immediatamente i lavori relativi all'Ordine e sottoporrà alla Società entro i trenta (30) giorni successivi le richieste di rimborso delle spese sostenute fino alla data del recesso per l'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore farà tutto quanto ragionevolmente possibile per limitare le proprie spese e la Società non sarà responsabile per le richieste sottoposte oltre il termine di due mesi dalla data del recesso.

21.3 In aggiunta, e salvi i principi generali, la Società avrà la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato e previa comunicazione scritta al Fornitore:

(i) qualora il Fornitore violi una qualsiasi delle disposizioni del Contratto, e (qualora tale violazione sia rimediabile) non ponga rimedio alla violazione entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione scritta della Società che specifichi la

violazione in cui il Fornitore è incorso e l'azione richiesta per porvi rimedio (se tale violazione è rimediabile); e

(ii) al seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- il Fornitore ceda l'Ordine a terzi o subappalti la Fornitura, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto della Società;
- il Fornitore violi la normativa vigente incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme in materia di assicurazioni, retribuzioni, salari, contributi dei dipendenti e sicurezza;
- il Fornitore apporti delle modifiche all'oggetto della fornitura, senza il preventivo consenso/autorizzazione scritta della Società;
- si realizzino eventi di Forza Maggiore la cui durata ecceda un periodo superiore a novanta (90) giorni;
- il Fornitore consegni i Beni con un ritardo maggiore rispetto a quello coperto dalle penali previste nell'articolo 7;
- il Fornitore non ponga in essere i rimedi previsti dall'Articolo 8;

21.4 A seguito della cessazione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Società avrà il diritto di riprendere il possesso della proprietà dei Beni e delle attrezzature di cui all'articolo 14, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

## 22. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da effettuare formalmente ai sensi del Contratto si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto ed a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del destinatario indicato nell'Ordine o a quello di volta in volta indicato dalla Società o dal Fornitore come proprio indirizzo. Lo scambio di comunicazioni quotidiane per la gestione degli ordini può avvenire per posta elettronica e/o fax.

## 23. Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il "**Regolamento**"), la Società intende informare il Fornitore in merito alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati dalla Società in qualità di titolare ("**Dati**").

I Dati saranno raccolti direttamente presso il Fornitore al momento dell'instaurazione del rapporto, inclusa la fase di negoziazione; alcuni Dati potrebbero essere, inoltre, ottenuti tramite elenchi e registri pubblici ed albi professionali. La Società tratterà i Dati (dati anagrafici; qualifiche professionali; dati di contatto) per le seguenti finalità: (i) per dare esecuzione ad un contratto di cui il Fornitore è parte ed a misure precontrattuali adottate a richiesta del Fornitore (art. 6, co.1, let. b) del Regolamento); (ii) per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento), quali gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale; (iii) per perseguire il legittimo interesse della Società ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento).

Il conferimento dei Dati da parte del Fornitore è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei Dati potrebbe comportare l'impossibilità per la Società di dar esecuzione al o proseguire il rapporto contrattuale con il Fornitore.

I Dati saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Dati saranno conservati per 10 anni dalla data di cessazione di efficacia del contratto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge previsti dal codice civile e dalle leggi tributarie concernente gli obblighi di conservazione dei documenti aziendali, salvo eventuali proroghe dovute ad eventi interruttivi della prescrizione.

I Dati saranno trattati, oltre che dal personale interno della Società all'uopo incaricato, da soggetti terzi che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscono alla Società servizi strumentali allo svolgimento dell'attività. I Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie a: (i) fornitori di servizi; (ii) banche ed istituti di pagamento, nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti in connessione con il contratto; (iii) autorità competenti in materia fiscale e tributaria; (iii) autorità giudiziaria o forze di polizia; (iv) avvocati e studi legali.

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, della Società e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che la Società, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server, in Italia, all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, la Società assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

## MONTINI S.p.A.

Via Antezzate, 3 – 25030 RONCADELLE (BS) – ITALIA – (+39)030 25 84 131 – Fax (+39)030 2583353

Cap. Soc. Euro 15.035.231,34 i.v. – N. Mecc. Imp.-exp. BS078631 –

Num. Iscriz. Reg. Imp. BS 03579140173 – R.E.A. BS 421885

Codice Fiscale e Partita IVA IT03579140173

<http://www.montini.it> – e-mail: [info@montini.it](mailto:info@montini.it)

azienda certificata ISO 9001:2015 / company ISO 9001:2015 approved

progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di coronamento e chiusura design, production and distribution of gully and manhole tops

Con riferimento ai suddetti Dati, il Fornitore potrà in qualsiasi momento esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento. Il Fornitore ha inoltre sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell'Unione Europea in cui lei risiede o lavora.

Il Fornitore può esercitare i suoi diritti via posta o via e-mail agli indirizzi nel presente contratto.

#### 24. Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 e Codice Etico

24.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi dagli amministratori, dipendenti e/o collaboratori e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231.

24.2 Il Fornitore dichiara altresì di aver preso visione sul sito web della Società [www.montini.it](http://www.montini.it) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello) e del Codice Etico adottati dalla Società e di impegnarsi, per l'intera durata del Contratto, al rispetto delle norme e dei principi ivi contenuti.

24.3 Le Parti concordano che il mancato rispetto, anche parziale, delle norme e dei principi, contenuti nel Modello e nel Codice etico costituisce un grave inadempimento contrattuale che comporta l'applicazione, nei casi meno gravi, di una penale, convenzionalmente prevista, pari al 10% del corrispettivo contrattuale; ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del rapporto negoziale.

24.4 Il Fornitore si impegna a garantire e tenere indenne la Società contro ogni possibile azione o pretesa di terzi derivante o risultante da siffatte violazioni nonché a risarcirla da eventuali danni subiti e subendi da esse derivati.

#### 25. Legge applicabile e giurisdizione

L'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

Le controversie e le divergenze che dovessero in qualsiasi momento insorgere tra le Parti in relazione o ai sensi del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Brescia.

#### 26. Generale

26.1 Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercitare qualunque diritto o potere non opererà come una rinuncia, né dovrà ogni singolo o parziale esercizio di qualunque diritto, potere o privilegio precludere qualunque altro od ulteriore utilizzo di questo, o l'esercizio di qualunque altro potere, diritto o privilegio.

26.2 A prescindere da qualunque altra disposizione contenuta nel Contratto o da qualunque previsione, stima o pratica commerciale tra le parti, la Società non sarà obbligato ad ordinare o pagare il Fornitore per nessuna minima quantità di merci.

26.3 Nel caso in cui qualunque parte del Contratto dovesse risultare non applicabile o in conflitto con la normativa e le leggi in vigore in qualunque giurisdizione, la Parte o la clausola invalida o non applicabile dovrà essere sostituita con una clausola che realizzi, per quanto possibile, l'originale obiettivo commerciale di questa parte o clausola in una maniera valida ed applicabile mentre la restante parte del Contratto dovrà rimanere pienamente valida e vincolante per le Parti.

*Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile il Fornitore dichiara di accettare i seguenti articoli 2.1, 2.2 (Documenti del Contratto); 4 (Specifiche e garanzie); 6.3, 6.4 (Consegna); 8.2 (Penale); 9.1, 9.2 (Garanzia); 11.2 (Corrispettivo); 13.2 (Modifiche); 14 (Materiali ed attrezzature); 15.1 (Diritti di proprietà intellettuale); 16 (Divieto di trasferire gli obblighi contrattuali); 18 (Responsabilità); 20 (Informazioni riservate); 21.1, 21.2 (Cessazione degli Effetti del Contratto); 23 (Privacy); 24 (Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 e Codice Etico), 25.2 (Legge applicabile e giurisdizione).*

## MONTINI S.p.A.

Via Antezzate, 3 – 25030 RONCADELLE (BS) – ITALIA – (+39)030 25 84 131 – Fax (+39)030 2583353

Cap. Soc. Euro 15.035.231,34 i.v. – N. Mecc. Imp.-exp. BS078631 –

Num. Iscriz. Reg. Imp. BS 03579140173 – R.E.A. BS 421885

Codice Fiscale e Partita IVA IT03579140173

<http://www.montini.it> – e-mail: [info@montini.it](mailto:info@montini.it)

azienda certificata ISO 9001:2015 / company ISO 9001:2015 approved

progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di coronamento e chiusura design, production and distribution of gully and manhole tops

